



COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER
DISABILI E DELLE CONCESSIONI DI AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Tipologie di contrassegno
- Art. 4 – Destinatari del contrassegno
- Art. 5 – Procedura per il rilascio dei contrassegni
- Art. 6 - Caratteristiche del contrassegno
- Art. 7 - Modalità di utilizzo
- Art. 8 – Validità
- Art. 9 – Rinnovo contrassegno
- Art. 10 – Norma transitoria rinnovi
- Art. 11 – Duplicato contrassegni per disabili
- Art. 12 – Decadenza del contrassegno
- Art. 13 – Individuazione delle aree di parcheggio riservate agli invalidi
- Art. 14 – Concessione di Area di parcheggio personalizzata
- Art. 15 – Documentazione per il rilascio di stallo personalizzato
- Art. 16 – Rinnovo delle concessioni di stallo personalizzato
- Art. 17 – Restituzione del contrassegno in caso di soppressione stallo personalizzato
- Art. 18 – Sanzioni
- Art. 19 – Disposizioni transitorie e finali
- Art. 20 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dei contrassegni per disabili e la concessione di aree di parcheggio riservate alle persone con gravi difficoltà motorie o impediti, permanentemente o temporaneamente.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune di San Cipirello, attraverso il Comando di Polizia Municipale, rilascia ai cittadini residenti diversamente abili i contrassegni per disabili di cui all'art. 188 del Nuovo Codice della Strada, al fine di poter utilizzare le strutture atte a consentire e agevolare la loro mobilità, nonché di poter circolare e sostare con il veicolo a loro servizio.
2. Ai titolari di contrassegno disabili è consentita:
 - a) la circolazione e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato, ove presenti sul territorio comunale, e nelle Aree Pedonali urbane;
 - b) il parcheggio negli spazi di sosta ad essi riservati e nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limiti di tempo.

Art. 3 – Tipologie di contrassegno

1. Sono previste due tipologie di contrassegno:
 - a) Permanente
Il contrassegno si definisce “permanente” quando ha durata di cinque anni.
 - b) Temporaneo
Il contrassegno si definisce “temporaneo” quando viene rilasciato a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche.

Art. 4 – Destinatari del contrassegno

1. Il contrassegno può essere rilasciato a coloro i quali sono titolari di patente speciale, a coloro i quali presentano una grave infermità agli arti inferiori od altra patologia che impedisca la deambulazione autonoma, nonché ai soggetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 503/1996, ossia i non vedenti.

Art. 5 – Procedura per il rilascio dei contrassegni

1. Per il rilascio del contrassegno disabili di tipo permanente l'interessato residente nel Comune di San Cipirello deve presentare al protocollo dell'ente, indirizzandola al Comando di Polizia Municipale, apposita istanza, unitamente alla seguente documentazione:
 - a) certificazione medica rilasciata dalla Commissione Medica di prima istanza dell'Azienda Sanitaria Locale (mod. di cui al D.G.R. 1682/2011) dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, impedita o cecità parziale e/o totale con la dizione: “*permanente*”;
 - b) copia del documento di riconoscimento dell'interessato e del richiedente qualora soggetto diverso;
 - c) copia del codice fiscale;
 - d) due foto formato tessera;
 - e) diritti di segreteria come per legge;

Nel caso il disabile sia minorenni o direttamente impossibilitato alla presentazione della domanda, questa sarà redatta a cura del genitore esercente la patria potestà o a cura di un suo convivente.

Il rilascio del contrassegno prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.

2. Per il rilascio del contrassegno disabili temporaneo in conseguenza ad infortunio o per altre patologie, il contrassegno può essere rilasciato con le stesse modalità di cui al comma 1 ovvero previa presentazione della certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica di prima istanza dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, impedita, con l'indicazione della scadenza.
3. L'Ufficio competente, in atto il Comando di Polizia Municipale, previa verifica della documentazione allegata e della residenza, rilascia, entro dieci giorni, il contrassegno richiesto.
4. Qualora l'ufficio competente, trasmetta all'interessato richiesta di perfezionamento della documentazione presentata, il termine di rilascio di cui al punto precedente decorrerà dalla data di presentazione dell'integrazione documentale da parte dell'interessato.
5. In difetto di integrazione documentale, l'ufficio competente al rilascio procederà all'archiviazione delle domande, dandone dovuta comunicazione al richiedente.

Art. 6 - Caratteristiche del contrassegno

1. Le caratteristiche del "contrassegno disabili" sono quelle di conformità al modello UE, vigente per tutto il territorio Nazionale, indicate dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

Art. 7 - Modalità di utilizzo

1. Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile, per intero e in originale sulla parte anteriore del veicolo condotto dal soggetto con disabilità o da altro soggetto incaricato del trasporto dello stesso.
2. È un documento strettamente personale, può essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un valido documento di identità e non potrà essere ceduto a terzi, né duplicato pena l'applicazione di sanzioni penali
3. L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del disabile titolare.
4. Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di Legge e con il ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato da soggetto diverso dal titolare.
5. Il contrassegno deve essere conservato diligentemente dal titolare e sostituito gratuitamente dal Comune di San Cipirello in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche.
6. Il contrassegno non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio europeo.

Art. 8 - Validità

1. Il contrassegno ha validità cinque anni, dalla data di rilascio. La scadenza è fatta coincidere con la data di nascita del titolare.
2. Nei casi di invalidità temporanea l'autorizzazione è valida per il periodo di durata risultante dalla certificazione medico - legale dell'ASP.

Art. 9 – Rinnovo contrassegno

1. Il contrassegno permanente ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato presentando regolare istanza con allegato il certificato rilasciato dal medico di famiglia dal quale risulta che nella visita medica effettuata è stato espressamente accertato che alla persona per la quale viene chiesto il rinnovo dell'autorizzazione risulti la permanenza delle condizioni per le quali il contrassegno è stato rilasciato ovvero ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, impedita o cecità parziale e/o totale.
2. Il contrassegno temporaneo, alla scadenza, può essere rinnovato previa esibizione di nuovo certificato rilasciato dalla Commissione medica citata nella quale si attesta che nella visita medica effettuata è stato espressamente accertato che alla persona per la quale viene chiesto il rinnovo dell'autorizzazione risulti la permanenza delle condizioni per le quali il contrassegno è stato rilasciato, ovvero, ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, impedita con indicato l'ulteriore periodo presumibile di durata dell'invalidità.

Art. 10 – Norma transitoria rinnovi

1. Per quanto concerne i rinnovi dei contrassegni rilasciati ante 2011, in ossequio a quanto previsto dal D.G.R. 1682/2011, e ai fini dello snellimento delle procedure e dei costi a carico di categorie di cittadini particolarmente fragili, l'attestazione sanitaria di cui all'art. 381, comma 3, del DPR n. 495/1992 e s.m.i., è da intendersi acquisita da parte del cittadino, nella sola forma del verbale di invalidità civile (mod. A/SAN) in cui sia stata già riconosciuta una delle seguenti condizioni:
 - invalido civile con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
 - invalido ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
 - cieco parziale, cieco assoluto, ipovedente grave con residuo visivo non superiore ad 1/20;
2. Al di fuori dei casi sopra citati, il cittadino interessato richiede dalla Commissione medica di prima istanza dell'Azienda Sanitaria Locale - previa presentazione di apposita domanda - di essere sottoposto ad accertamento sanitario ai fini di ottenere l'apposita certificazione (mod. di cui al D.G.R. 1682/201 1) da allegare alla domanda, volta ad ottenere il contrassegno invalidi.

Art. 11 – Duplicato contrassegni per disabili

1. Nel caso in cui il contrassegno originale sia deteriorato, la duplicazione avviene previa istanza presentata dal titolare, senza necessità di allegare alcun certificato medico. Il nuovo permesso avrà validità analoga a quella del deteriorato che dovrà essere restituito.
2. Nel caso di furto o smarrimento, all'istanza di duplicazione dovrà essere allegata la copia della denuncia di furto o smarrimento.
3. La nuova autorizzazione avrà la stessa validità di quella smarrita o rubata.

Art. 12 – Decadenza del contrassegno

1. La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie che ne hanno consentito il rilascio.
2. In caso di decesso del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che ne ha curato il rilascio.
3. Analogamente, in caso di cambio di residenza, il titolare del contrassegno è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli uffici preposti.

Art. 13 – Individuazione delle aree di parcheggio riservate agli invalidi

1. Le aree di parcheggio riservate alle persone invalide devono esser delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione dall'apposto simbolo; devono, inoltre, esser affiancate da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata ed uscita dal veicolo, ovvero per consentire 'accesso al marciapiede, limitatamente ai parcheggi a pettine.
2. Nelle immediate vicinanze degli Uffici Pubblici o di pubblica utilità, nonché degli esercizi pubblici è predisposta un'area di parcheggio riservata ai disabili in rapporto non inferiore ad 1:50 dei posti auto a disposizione, salva la previsione di altri parcheggi riservati, non personalizzati, ovunque altre disposizioni di legge lo prevedono.
3. Le associazioni di volontariato, in possesso di automezzi per il trasporto disabili, possono richiedere l'assegnazione di uno spazio-sosta per parcheggio nelle vicinanze delle proprie sedi da soddisfare compatibilmente con le esigenze della viabilità, del traffico e della sosta nella zona in cui sono richieste ed in relazione alla presenza di altri stalli dedicati collocati in prossimità.
4. In prossimità di tutte le attività private rivolte all'erogazione di un servizio al pubblico (farmacie, laboratori di analisi cliniche, studi medici) l'installazione e la manutenzione dell'area di parcheggio è a cura e spese del titolare dell'attività pena la revoca dell'autorizzazione comunale già rilasciata oppure il mancato rilascio di quelle di nuovo avvio.
5. In tutti gli altri casi l'installazione e la manutenzione degli stalli saranno a cura e spese del Comune di San Cipirello.

Art. 14 – Concessione di Area di parcheggio personalizzata

1. Ai sensi dell'art. 381 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un'area di parcheggio individuata da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno invalidi del soggetto autorizzato ad usufruirne.
2. Il rilascio di uno stallone personalizzato è consentito nelle zone ad alta intensità di traffico, come previsto dal C.d.S. e nelle strade e negli spazi a sosta consentita a soggetti con capacità di deambulazione impedita totalmente che si avvalgono di ausili sanitari certificato dalla Commissione medica di prima istanza dell'Azienda Sanitaria Locale (mod. di cui al D.G.R. 1682/2011); la condizione di privo di vista, ove non associata ad altra patologia che comprometta gravemente la deambulazione, non costituisce titolo per l'assegnazione dell'area.
3. Può essere concessa l'agevolazione per una sola sosta di un unico veicolo, in prossimità del numero civico del domicilio del disabile, purché il richiedente non disponga di parcheggio pertinenziale privato o di altra area di proprietà del nucleo familiare quale idoneo spazio per il ricovero del veicolo;
4. Le spese e la realizzazione o rinnovo dello stallone, dell'apposita tabella della delimitazione dell'area di sosta con strisce gialle e dell'apposito simbolo sulla pavimentazione di cui al presente articolo, nonché per la loro rimozione, quando dovessero cessare le circostanze dell'assegnazione, sono a carico del Comune di San Cipirello che ne curerà, inoltre, la puntuale manutenzione dei parcheggi realizzati e provvederà alla loro soppressione in caso di revoca.

Art. 15 – Documentazione per il rilascio di stallone personalizzato

1. L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione.

2. Se il disabile guida l'auto:

- copia del contrassegno invalidi permanente e relativa autorizzazione;
- copia della patente di guida speciale per gli invalidi;
- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di non possedere box e posti auto su area privata;
- certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica di prima istanza dell'Azienda Sanitaria Locale (mod. di cui al D.G.R. 1682/2011) dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione alla concessione di area di parcheggio personalizzata, abbia capacità di deambulazione impedita totalmente;
- carta di circolazione del veicolo dalla quale risulti l'adattamento dello stesso alle patologie di cui agli artt. 327 e 328 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada.

In caso di richiesta del posteggio nei pressi del posto di lavoro sono, altresì, necessari:

- copia del contratto di lavoro;
- dichiarazione del datore di lavoro con l'indicazione dell'orario effettuato o autocertificazione se lavoratore autonomo;

3. Se il disabile è impossibilitato alla guida:

- copia del contrassegno invalidi permanente e relativa autorizzazione;
- certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica di prima istanza dell'Azienda Sanitaria Locale (mod. di cui al D.G.R. 1682/2011) dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione alla concessione di area di parcheggio personalizzata, abbia capacità di deambulazione impedita totalmente;
- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di non possedere box e posti auto su area privata.

4. La domanda dovrà essere presentata al protocollo dell'ente, indirizzandola al Comando di Polizia Municipale. Quest'ultimo, dopo aver provveduto alla verifica istruttoria della documentazione sopra detta in ordine al possesso dei requisiti soggettivi, darà opportuna e tempestiva comunicazione scritta al Responsabile dell'Area Tecnica che, verificata l'esattezza della documentazione nonché l'attinenza al profilo viabilistico e più precisamente in ordine alla ubicazione proposta dello stallo, predisporrà sopralluogo con personale della Polizia Municipale, provvedendo alla relativa installazione della segnaletica verticale ed orizzontale.
5. Il Sindaco o un suo delegato emetterà ordinanza sindacale con indicazione dell'ubicazione dello stallo per disabili.
6. Sulla tabella relativa all'area di sosta dovrà essere riportato solo il numero del "contrassegno invalidi" al cui servizio è riservata l'area di parcheggio.
7. Sul parabrezza del veicolo situata nell'area di parcheggio personalizzato dovrà essere esposto il relativo contrassegno.
8. Il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della istanza corredata di tutti gli elementi e/o documenti sopra indicati.
9. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta incompleta o irregolare, il Responsabile del procedimento né da comunicazione entro sette (7) giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata e completa.

10. La sosta personalizzata non potrà essere concessa nei seguenti casi:
- disponibilità di posto auto condominiale, box, posto auto privato, da parte del disabile o dell'accompagnatore dello stesso, a meno che tale spazio non sia inaccessibile ai sensi Decreto Ministero LL.PP. 236/89;
 - qualora per motivi logistici e/o di viabilità, la realizzazione del posteggio debba avvenire ad una distanza dall'abitazione o dal luogo di lavoro superiore a 20 mt o in zone che impongono l'utilizzo di scale o altre barriere architettoniche vanificando l'agevolazione della mobilità costituita dalla sosta personalizzata.
11. I posteggi personalizzati non possono essere più di uno per ciascun richiedente e l'avente diritto potrà alternativamente presentare richiesta o per la sosta nei pressi della propria abitazione o per la sosta nei pressi del luogo di lavoro.

Art. 16 – Rinnovo delle concessioni di stallo personalizzato

1. Le concessioni si riterranno rinnovate nel caso sussistano le condizioni del primo rilascio.

Art. 17 – Restituzione del contrassegno in caso di soppressione stallo personalizzato

1. Il titolare del contrassegno e/o della concessione di stallo personalizzato ha l'obbligo di restituire, entro e non oltre 30 giorni, dalla perdita dei requisiti per l'ottenimento del beneficio, il contrassegno e/o la concessione, richiedendo la soppressione dello stallo personalizzato al Comando di Polizia Municipale.
2. In caso di decesso del titolare del beneficio, l'obbligo di restituzione del contrassegno o la comunicazione per la soppressione dello stallo riservato è a carico del coniuge convivente o del parente convivente.

Art. 18 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento verranno perseguite mediante l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada in materia.

Art. 19 – Disposizioni transitorie e finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento tutte le concessioni già rilasciate rimarranno valide. Pertanto, le relative previsioni regolamentari si applicheranno per le richieste successive all'entrata in vigore dello stesso.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.